

# L'OFFERTA DEL MERCATO ASSICURATIVO PER UN PROGRAMMA DI COPERTURA COMPLETO

## Gli unici strumenti

di prevenzione e copertura del rischio a cui è esposto l'operatore logistico, prendendo in carico le merci per conto del cliente, sono l'assunzione in proprio dell'onere del risarcimento oppure il trasferimento del rischio all'assicuratore

di F. Larizza

Franco Larizza, presidente LC Srl – Larizza Consulting Insurance Broker

**S**esso non viene sottolineato a sufficienza il rischio cui è esposto l'operatore logistico nel momento in cui custodisce, a qualsiasi titolo, le merci del suo cliente. Facile immaginare che la soluzione definitiva al problema sarebbe quella di stabilire, nel contratto di logistica, che le merci sono assicurate a cura del depositante, senza possibilità di rivalsa dello stesso e del suo assicuratore sull'azienda

di logistica, prevedendo anche un limite massimo di indennizzo in caso di "colpa grave". Questo appena descritto è però un obiettivo difficile da raggiungere e allora gli unici strumenti di prevenzione e copertura di questo rischio sono l'assunzione in proprio dell'onere del risarcimento oppure il trasferimento del rischio all'assicuratore.

Soprascedendo al primo punto, che può essere preso in considerazione solo da chi dispone di notevoli risorse accantonabili,







analizziamo invece il secondo strumento, la polizza di assicurazione, cercando di illustrarne le principali caratteristiche. Di seguito, gli elementi da determinare per studiare l'operatività della garanzia che andiamo a ricercare con la polizza:

- Cosa assicurare
- Per quanto tempo
- Per quali rischi assicurare
- Il limite dell'indennizzo

L'origine del vostro interesse assicurativo sta dunque nel contratto di logistica dove, nella sostanza, è stabilito chi, per quale somma e per quanto tempo dovrà assicurare le merci.

#### **CLAUSOLE "CONSIGLIATE" PER LIMITARE IL RISCHIO**

Ecco alcune clausole che consiglio di adottare - previo consulto con il vostro legale - per delimitare il rischio da assicurare.

##### **A) Clausola per assicurazione a carico del committente o proprietario delle merci**

il committente (proprietario delle merci) provvede ad assicurare, a sua cura e spese, le merci affidate al depositario (operatore logistico), contro ogni e qualsiasi danno e per i massimali da lui ritenuti congrui e opportuni a coprire i propri rischi.

tale polizza prevede atto di rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'operatore (1916 CC). Inoltre, il committente dichiara:

- di rinunciare a rivalersi nei confronti dell'operatore per qualsiasi somma non indennizzata dalla predetta polizza
- di rimborsare all'operatore le spese di demolizione e sgombero e scarica dei residui del sinistro che ha colpito le proprie merci
- di rimborsare all'operatore tutte le somme che verranno addebitate allo stesso per danni causati a terzi dall'incendio delle merci del committente

Con questa clausola l'operatore rimane comunque esposto per il "danno indiretto" che il committente potrebbe reclamare e la rivalsa in "colpa grave" che l'assicuratore del committente potrebbe nel caso in cui venisse accertata tale circostanza a carico dell'operatore.

##### **B) Clausola per assicurazione a carico del depositario o operatore di logistica**

il committente conferisce incarico all'operatore di provvedere alla copertura assicurativa delle merci contro i rischi di: incendio, bagnamento, furto, rapina, ecc.

tale assicurazione dovrà essere stipulata per un determinato massimale, che si intenderà come somma assicurata. il committente dichiara di rinunciare a rivalersi nei confronti dell'operatore per qualsiasi somma non indennizzata dalla predetta polizza, salvo il caso di dolo.



Con questa clausola l'operatore rimane comunque esposto per le conseguenze della errata indicazione della somma da assicurare (1907CC – assicurazione parziale). Vale a dire che al momento del sinistro, il valore delle merci in deposito era superiore alla somma assicurata indicata in polizza.

### C) Responsabilità e assicurazione

Per risolvere i problemi evidenziati al termine delle due clausole sopra riportate (danni indiretti, colpa grave, assicurazione parziale), consiglio di aggiungere nel contratto di logistica sempre e comunque una clausola che dica:

*«È stabilito tra le parti che la responsabilità del depositario, per ogni tipo di danno diretto e/o indiretto ed anche per colpa grave dell'operatore, conseguente alla perdita o distruzione delle merci tenute in custodia, non potrà in alcun caso superare la somma di €: .....»*

Questo fornirà la possibilità di stipulare la polizza:

- senza tema di dover far fronte agli effetti della regola proporzionale (art. 1907 cc)
- prevedendo garanzia anche per il caso di vostra colpa grave
- assicurando il giusto massimale per il rischio indiretto causato al committente (che dovrà in ogni caso dimostrare).

### PROGRAMMA DI COPERTURA COMPLETO

Giunti a questo punto, mi sento di affermare che il programma di Copertura Assicurativa Completo delle merci tenute in custodia, può essere realizzato solo con una polizza dove l'operatore logistico è contraente della stessa. È naturalmente impossibile

fornire in questa sede i testi delle condizioni che tale polizza deve contenere, per essere efficace allo scopo, in quanto le clausole del contratto di assicurazione devono essere opportunamente "personalizzate". Concettualmente, il sistema di copertura ideale è quello che:

- a) viene realizzato dopo accurata analisi
  - degli obblighi di legge in tema di responsabilità del depositario e del vettore
  - degli impegni contrattuali assunti con il cliente
- b) prevede nell'"oggetto della garanzia", la precisa descrizione del rischio
- c) prevede, come somma assicurata, l'effettiva esposizione, ragionevolmente ed obiettivamente prevedibile, per legge o per contratto.
- d) copre, anche, i rischi di:
  - colpa grave dell'assicurato suoi rappresentanti e procuratori.
  - dolo e/o colpa grave dei dipendenti dell'assicurato e preposti.
- e) copre il danno indiretto per interruzione di esercizio subito dall'operatore logistico in conseguenza di un incendio o altro rischio assicurabile.

Infine, e questo è l'aspetto più importante, il sistema di copertura ideale viene sottoscritto nella piena conoscenza dei termini della garanzia prestata e dei relativi limiti di indennizzo. Tecnicamente il programma assicurativo dei rischi gravanti sulle merci tenute in custodia, deve, almeno, dare garantire la copertura per:

- la perdita o danno delle merci di terzi, sia durante il deposito che durante il trasporto
- le responsabilità dell'operatore per legge o per contratto
- il danno patrimoniale causato al cliente per errori omissioni commessi durante l'esecuzione del contratto di deposito o logistica e trasporto
- come far fronte a rivalse e ricorso terzi
- rimborsare i costi e le spese sostenute per rimozione e smaltimento residui del sinistro, danni indiretti per mancato utilizzo delle strutture, le maggiori spese da sostenere per il proseguimento della attività dopo il sinistro
- l'inquinamento
- la tutela legale

### CONCLUSIONI

La complessità della materia "responsabilità e assicurazione" non consente all'operatore logistico, di affrontare la controparte (cliente e assicuratore) senza la consulenza ed assistenza di consulenti legali esperti della materia e di intermediari assicurativi riconosciuti dal mercato come "specialisti del ramo trasporti e logistica". In ogni caso è opportuno procedere, periodicamente, alla verifica dello stato e validità delle programma assicurativo in atto. ○

